

STATUTO PROVINCIALE
dell'Organizzazione di Volontariato
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo
Nazionale
Sezione di Reggio Emilia – ODV

Art. 1
(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione **“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di REGGIO EMILIA – ODV”**, di seguito indicata con il termine “Associazione”. Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione con delibera dell'Assemblea ordinaria può inoltre costituire sedi operative in altre località della stessa provincia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione opera in accordo alle direttive generali della Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, nella quale si riconosce e si configura quale Sezione Provinciale della stessa, pur avendo autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e propria forma costitutiva.

Art. 2
(Scopi e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione in particolare si propone di:

- mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- operare nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
- operare nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche in favore di persone svantaggiate, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore.
- svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, a livello Internazionale, Nazionale e Territoriale.
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (con l'eccezione dei rimborsi spese autocertificati ai sensi dell'art.17, comma 4, d.lgs.117/2017).

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco o di sua specifica competenza.

Art. 3 ***(Rappresentanza nelle manifestazioni)***

In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di

partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentata nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

Art. 4
(Stendardo)

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – Sezione di Reggio Emilia.

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

Art. 5
(Abito sociale)

L'abito sociale è definito dal Regolamento nazionale dell'ANVVF e può essere indossato esclusivamente dagli associati.

Art.6
(Soci)

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Effettivi
- d) Sostenitori

I Soci vengono iscritti in specifica annotazione secondo le categorie di appartenenza sopra indicate.

Nell'ambito delle suddette categorie di appartenenza, possono essere iscritte le persone che ne fanno richiesta, anche non appartenenti al Corpo Nazionale.

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, del Regolamento e per la elezione degli Organi Direttivi dell'Associazione.

L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale.

L'iscrizione può essere accettata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica in forma scritta la decisione all'interessato/a motivandola.

L'aspirante socio può entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 6 (sei) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a) - causa comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) - causa persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.

La perdita della qualità di socio determina la perdita del diritto all'uso della tessera e alla restituzione della stessa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Art. 7 **(Soci d'onore)**

La qualifica di Socio d'Onore viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera della Presidenza Nazionale secondo le procedure previste nel Regolamento di Esecuzione, a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al

Consiglio Direttivo. Le proposte possono essere presentate anche dal Consiglio Direttivo, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemerenzza.

Art. 8
(Soci benemeriti)

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

I Soci benemeriti, che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo alla Presidenza Nazionale.

Art. 9
(Soci effettivi)

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6;
- b) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.

Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definite nel Regolamento.

Art. 10
(Soci sostenitori)

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.;
- d) i cittadini che ne fanno richiesta e partecipano ai corsi di formazione specifici.

Art. 11
(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone

giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità:
 - o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo, il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta;
 - o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio Direttivo, il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 12 **(Organi dell'Associazione)**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Verificatori Economici ;
- il Collegio dei Probiviri

Organi eventuali:

- l'Organo di Controllo

Viene nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 , secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, C.C., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.13 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso da almeno 20 (venti) giorni. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea **ordinaria**:

1. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
3. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
4. elegge eventualmente i membri del Collegio dei Verificatori Economici e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
5. si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
7. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo ;
8. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea **straordinaria** delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di

voto.

Art. 14
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili . Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo :

1. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. predispone bilancio o rendiconto;
4. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
5. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
6. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
7. Delibera in merito alle attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale .

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi in forma cartacea e/o per e-mail, SMS o altra forma di messaggio elettronico 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo , redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo

settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 **(Il Presidente)**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni di eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 16 **(Collegio dei Verificatori Economici)**

L'Assemblea elegge, in sede congressuale tra i soci, il Collegio dei Verificatori Economici, costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti.

Il Collegio dei Verificatori Economici:

1. agisce su propria iniziativa , su richiesta degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
2. con relazione scritta riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Verificatori Economici;
3. i componenti il Collegio su specifico invito e per motivi tecnici possono partecipare alle riunioni del Consiglio;
4. rimane in carica 4 (quattro) anni e i membri sono rieleggibili.

L'incarico di Verificatore Economico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Verificatori Economici redigono apposito verbale .

Art. 17 **(Tesoriere e Segretario)**

- Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e cura la tenuta dei libri contabili. Con la redazione dei bilanci consuntivi sulla base delle determinazioni del Consiglio.

Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

- Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive negli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente all'elenco dei Soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 18 **(Collegio dei Proviviri)**

Il Collegio dei Proviviri è Organo dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. E' organo nazionale di garanzia statutaria al quale sono demandate, nel rapporto con i soci, tutte le controversie territoriali.

Art. 19 **(Organo di Controllo - Organo eventuale)**

È nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e in tal caso sostituisce il collegio dei verificatori economici di cui al precedente articolo 16.

L'organo di controllo dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Viene eletto dall'Assemblea tra i soci o nominato tra persone esterne qualificate, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

1. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio e può in qualsiasi

momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Con decisione collegiale può decidere controlli sulle singole partite di spesa e sugli introiti, nonché sulla correttezza della parte fiscale.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 il l'organo di controllo esercita altresì la funzione di revisione legale dei conti e, in tal caso l'organo stesso, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 20 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 **(Risorse economiche)**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 22
(Foro Competente)

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Reggio Emilia.

Art. 23
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati tramite la Sezione Provinciale per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 25
(Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 26
(Libri Obbligatori)

L'associazione deve tenere i seguenti Libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- ove nominati, libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo e i libri degli altri Organi Sociali;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

F.to Pedroni Otello

F.to Cecilia Casasole Notaio (Sigillo)

Io sottoscritto Dott. Cecilia Casasole Notaio in Reggio Emi-
lia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emi-
lia, certifico che la presente è copia su supporto informati-
co conforme all'originale del documento su supporto carta-
ceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.82/2005.

F.to Cecilia Casasole - Notaio